

COMUNE DI SORBOLO MEZZANI

(Provincia di Parma)

Servizio Assetto ed Uso del Territorio – Sviluppo Economico

Aut. N° 4/2025

AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA

(art. 146 D. Lgs. 42/2004 e s.m.i.)

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA CON PROCEDIMENTO ORDINARIO (ART. 146 D.LGS. 42/2004 E S.M.I.) PER LA REALIZZAZIONE DI VASCA DI LAMINAZIONE NEI CANALI DUGALE E FONTANELLA A SERVIZIO DEL CENTRO ABITATO DI SORBOLO, IN ZONA DI VINCOLO AMBIENTALE, DA REALIZZARSI A NORD DI VIA MINA, LOC. SORBOLO DI SORBOLO MEZZANI E RICADENTE NELLA FASCIA DI RISPETTO DEL CANALE FONTANELLA.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Assetto ed Uso del Territorio – Sviluppo Economico

PREMESSO che in base al Codice dei beni culturali e del paesaggio, approvato con decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, sono soggetti a vincolo paesaggistico e pertanto sottoposti al procedimento di autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 dello stesso decreto legislativo, gli interventi previsti, tra l'altro, nel seguente ambito:

zone rientranti nelle categorie di cui all'art. 142, comma 1, del codice (già art. 1 della L. n. 431/85), tra cui: fiumi, torrenti e corsi d'acqua iscritti negli elenchi dal Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con Regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piede degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna (lett. c), non compresi fra quelli dichiarati irrilevanti ai fini paesaggistici, così come individuati dalla deliberazione della Giunta della Regione Emilia-Romagna del 29 dicembre 2000, n. 2531, ai sensi dell'art. 146, comma 3, del predetto D.Lgs. 42/2004;

VISTO il progetto allegato all'istanza di autorizzazione paesaggistica, redatto dall'ing. Gian Lorenzo Bernini, in qualità di tecnico incaricato dal Comune di Sorbolo Mezzani, e presentato in data 21/03/2024 prot. n. 4924, consistente nell'intervento di realizzazione di una vasca di laminazione tra i Canali Dugale e Fontanella a servizio del centro abitato di Sorbolo, a nord di via Mina;

CONSIDERATO che l'area interessata dall'intervento ricade nelle seguenti zone individuate dagli strumenti urbanistici vigenti del Comune di Sorbolo Mezzani:

Piano Urbanistico Generale (PUG) vigente del Comune di Sorbolo Mezzani (Disciplina per gli interventi edilizi diretti):

Ambito agricolo multifunzionale (ARP), disciplinato dal Titolo V delle NA;

Piano Urbanistico Generale (PUG) vigente del Comune di Sorbolo Mezzani (Carta dei Vincoli):

- Corsi d'acqua pubblici soggetti a tutela paesaggistica Fascia di rispetto 150 m (art. 142 D.Lgs. 42/2004) – Scheda vincoli 07AP;
- Fascia di rispetto per i canali principali e secondari Scheda Vincoli n. 01Av;
- Limiti di rispetto stradale (D.Lgs 285/1992, DPR 495/1992) Scheda vincoli n. 03DR (in parte);
- Bonifiche storiche di Pianura (art.23 c. 1 lett. c PTPR) Scheda Vincoli n. 04sc;
- RP: Reticolo Principale P1: Alluvioni rare di estrema intensità, tempo di ritorno fina a 500 anni dall'evento – bassa probabilità - Scheda vincoli n. 06RNS;
- RSP: Reticolo Secondario di Pianura P2 Alluvioni poco frequenti, tempo di ritorno fra i 100 e i 200 anni – media probabilità – Scheda vincoli n. 07RNS;
- RSP: Reticolo Secondario di Pianura P3 Alluvioni frequenti, tempo di ritorno fra i 20 e i 50 anni elevata probabilità – Scheda vincoli n. 08RNS;

- Area di inondazione per piena catastrofica (Fascia C) Scheda Vincoli n. 05RNS;
- Limiti di protezione inquinamento luminoso (L.R. 19/2003) Scheda Vincoli n. 07DR.

e verificatane la compatibilità dal punto di vista ambientale ed urbanistico in tali ambiti;

CONSIDERATO, inoltre, che tale area è sottoposta a vincolo ai sensi dell'art. 142, comma 1, del suddetto D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., essendo posta all'interno della fascia dei 150 metri del Canale Fontanella, annoverato tra i corsi d'acqua pubblici ai sensi del RD 25.03.1920 e il RD 1775/1933 e non dichiarati irrilevanti ai fini paesaggistici;

VISTA la relazione paesaggistica, allegata al progetto, redatta dall'ing. Gian Lorenzo Bernini sulla base dei disposti del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 2005 e s.m.i.;

VISTI i seguenti atti normativi e dispositivi:

- decreto legislativo 31 ottobre 1998, n. 112, recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi allo Stato, alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137", e successive modifiche ed integrazioni, il quale, alla parte terza, titolo I, dispone la disciplina dei beni paesaggistici e ambientali;
- legge regionale 1 agosto 1978, n. 26, recante "Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 24 marzo 1975, n. 18, in materia urbanistica Norme in materia ambientale", così come modificata dalla legge regionale 30 gennaio 1995, n. 6;
- legge regionale 21 dicembre 2017, n. 24 "Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio", e successive modifiche ed integrazioni;
- legge regionale 15 luglio 2002, n. 16, recante "Norme per il recupero degli edifici storico-artistici e la promozione della qualità architettonica e paesaggistica del territorio";
- legge regionale 30 luglio 2013, n. 15, recante "Semplificazione della disciplina edilizia" e successive modifiche ed integrazioni" e successive modifiche ed integrazioni;
- deliberazione del Consiglio regionale n. 1338 del 28 gennaio 1993, con la quale la Regione Emilia-Romagna ha approvato il Piano Territoriale Paesistico Regionale (P.T.P.R.), e le deliberazioni regionali di approvazione dei Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) e delle loro varianti, con i quali sono state attuate e specificate le previsioni dello stesso P.T.P.R;
- accordo tra il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, la Regione Emilia-Romagna e le Associazioni delle Autonomie Locali dell'Emilia-Romagna (ai sensi dell'art. 46 della legge regionale 25 novembre 2002, n. 31) stipulato il 9 ottobre 2003;
- decreto del presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 2005 all'oggetto "Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell'articolo 146, comma 3, del Codice dei beni culturali del paesaggio di cui al D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42", entrato in vigore il 31 luglio 2006;
- circolare dell'Assessorato Programmazione e Sviluppo Territoriale Cooperazione col Sistema delle Autonomie - Organizzazione della Regione Emilia-Romagna del 21/07/2006, che chiarisce taluni aspetti del DPCM sopra citato;
- comunicazione della Regione Emilia Romagna prot. n. PG.2009.0297808 del 31/12/2009 circa l'entrata in vigore della procedura di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- circolare del Ministero per i Beni e le Attività Culturali prot. n. DGPBAACS04/ 34.01.04/2089 del 22 gennaio 2010;

VISTO, in particolare, l'allegato "B" al suddetto accordo ai sensi del quale gli aspetti principali da considerare nella valutazione degli interventi di trasformazione proposti sono stati definiti dall'art. 9 dell'Accordo Ministro-Regioni del 19 Aprile 2001 e riguardano:

- 1. la conformità dell'intervento proposto con le prescrizioni contenute nei piani;
- 2. la coerenza dell'intervento proposto con gli obiettivi di qualità paesistica;
- 3. la congruità dell'intervento proposto con i valori riconosciuti dal vincolo;
- 4. la correttezza, formale e sostanziale, dell'intervento proposto in merito al suo inserimento nel contesto urbano, paesaggistico e ambientale;

DATO ATTO che lo stesso allegato specifica che le prime due attività di verifica sopra descritte sono da eseguirsi a cura dell'Amministrazione, trattandosi di attività che deve necessariamente relazionarsi con gli strumenti di pianificazione e gli obiettivi di qualità del territorio determinati dal Comune, mentre le successive fasi di esame dei progetti di trasformazione, relative alla congruità con i valori riconosciuti dal vincolo e alla correttezza del suo inserimento nel contesto urbano, paesaggistico e ambientale, competono invece alla Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio nell'esercizio di espressione del relativo parere di merito;

VISTO inoltre l'art. 2 del D.P.C.M. 12/12/2005, che definisce i Criteri per la redazione della relazione paesaggistica, ai sensi del quale "La relazione paesaggistica, mediante opportuna documentazione, dovrà dar conto sia dello stato dei luoghi (contesto paesaggistico e area di intervento) prima dell'esecuzione delle opere previste, sia delle caratteristiche progettuali dell'intervento, nonché rappresentare nel modo più chiaro ed esaustivo possibile lo stato dei luoghi dopo l'intervento. A tal fine, ai sensi dell'art. 146, commi 4 e 5 del Codice la documentazione contenuta nella domanda di autorizzazione paesaggistica indica:

- lo stato attuale del bene paesaggistico interessato;
- gli elementi di valore paesaggistico in esso presenti, nonché le eventuali presenze di beni culturali tutelati dalla parte II del Codice:
- gli impatti sul paesaggio delle trasformazioni proposte;
- gli elementi di mitigazione e compensazione necessari;

e deve contenere anche tutti gli elementi utili all'Amministrazione competente per effettuare la verifica di conformità dell'intervento alle prescrizioni contenute nei piani paesaggistici urbanistici e territoriali ed accertare:

- la compatibilità rispetto ai valori paesaggistici riconosciuti dal vincolo;
- la congruità con i criteri di gestione dell'immobile o dell'area;
- la coerenza con gli obiettivi di qualità paesaggistica.

RILEVATO che, sulla base della suddetta relazione paesaggistica:

- a) riguardo alla valutazione prevista al precedente punto 1., la verifica di conformità condotta in riferimento alle disposizioni del PTCP e del PUG vigente ai sensi della L.R. 24/2017, ha dato esito positivo in quanto il progetto rispetta le prescrizioni dettate dagli strumenti urbanistici del Comune di Sorbolo e quelle degli strumenti sovraordinati;
- b) riguardo alla valutazione prevista al precedente punto 2., il progetto è coerente con gli obiettivi di qualità paesistica individuati nell'art. 4 dell'Accordo Ministro-Regioni del 19 Aprile 2001 in quanto:
 - non altera significativamente la morfologia dei luoghi e l'organizzazione del territorio;
 - non maschera elementi di pregio;

EVIDENZIATO che, per quanto riguarda le valutazioni di cui ai punti 3 e 4 del sopra citato allegato "B", la Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio del Comune di Sorbolo Mezzani, riunitasi in data 08/04/2024, ha espresso, in relazione all'intervento in oggetto, parere favorevole senza prescrizioni;

DATO ATTO, peraltro, che per l'intervento in oggetto, ricadendo, come sopra specificato, in area soggetta a vincolo paesaggistico, vigono le prescrizioni relative agli aspetti di natura procedurale al fine di ottenere l'assenso ai fini paesaggistici da parte degli enti preposti;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 146, comma 8 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., la Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Province di Parma e Piacenza, con nota pervenuta agli atti del Comune in data 12/07/2024 al protocollo n. 11589, ha espresso parere positivo, nel merito della compatibilità paesaggistica in ordine all'intervento, precisando che, in relazione agli aspetti di tutela archeologica:

"In relazione agli aspetti di tutela archeologica, presa visione degli elaborati progettuali, facendo seguito alle verifiche archeologiche preventive già espletate a suo tempo (ottobre 2015) dalla ditta Abacus s.r.l., dalle quali non sono emersi elementi di interesse archeologico, non si rilevano elementi ostativi alla realizzazione della vasca di laminazione. Resta comunque fermo il richiamo al disposto dell'art. 90 del D.Lgs. 42/2004, che impone a chiunque scopra fortuitamente cose aventi interesse artistico, storico, archeologico, di farne immediata denuncia all'autorità competente e di lasciarle nelle condizioni e nel luogo in cui sono state ritrovate".

RITENUTO, pertanto, di dover conseguentemente rilasciare l'autorizzazione di cui all'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i., in quanto la valutazione paesaggistico-ambientale ha consentito il riconoscimento della sua idoneità paesistica, in quanto riconosciuto compatibile con il contesto paesistico esistente;

VISTO l'art. 107, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle autonomie locali approvato con D.lgs. n. 267 del 18/08/2000;

VISTO il provvedimento sindacale n. 18 del 01/08/2024 con il quale sono stati nominati i Responsabili dei Servizi;

AUTORIZZA

il Comune di Sorbolo Mezzani, in relazione agli aspetti ambientali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 146, comma 9, del D.lgs. n. 42/2004 e s.m.i. e dell'art. 40-undecies della legge Regionale n. 23/2009, nel pieno rispetto del parere della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Parma e Piacenza e della Commissione Qualità Architettonica e per il Paesaggio sopra citati, all'intervento di realizzazione di una vasca di laminazione tra i Canali Dugale e Fontanella a servizio del centro abitato di Sorbolo, a nord di via Mina.

L'autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio.

L'autorizzazione è efficace per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro e non oltre l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo. Il termine di efficacia dell'autorizzazione decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio necessario per la realizzazione dell'intervento, a meno che il ritardo in ordine al rilascio e alla conseguente efficacia di quest'ultimo non sia dipeso da circostanze imputabili all'interessato.

L'esecuzione delle opere resta comunque subordinata all'acquisizione delle eventuali autorizzazioni necessarie ai fini edilizi, nonché all'effettiva disponibilità dell'area.

La presente autorizzazione paesaggistica è impugnabile, con ricorso al tribunale amministrativo regionale o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, dalle associazioni portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di ambiente e danno ambientale, e da qualsiasi altro soggetto pubblico o privato che ne abbia interesse.

Copia del presente provvedimento sarà trasmessa alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Parma e Piacenza e alla Regione Emilia-Romagna, Servizio Valorizzazione e Tutela del Paesaggio e degli insediamenti storici, per gli eventuali provvedimenti di competenza.

Sorbolo Mezzani, 31/01/2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Ing. Valter Bertozzi firmato digitalmente